



Leasing Reale Strumentale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO E DEI BENI

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

Mod. 5345/FI/INC - Ed. 09/2015

 **REALE
MUTUA**
PARTE DEL TUO MONDO.

LEASING REALE STRUMENTALE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



DEFINIZIONI	pag.	4
CONDIZIONI GENERALI	pag.	6
SEZIONE DANNI AI BENI	pag.	7
Oggetto dell'assicurazione	pag.	7
Operatività dell'assicurazione	pag.	8
Condizioni facoltative	pag.	13
Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo	pag.	15
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	pag.	17
Oggetto dell'assicurazione	pag.	17
Operatività dell'assicurazione	pag.	17
Franchigie, scoperti, limiti di indennizzo	pag.	18
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI	pag.	19
ATTIVITÀ ASSICURABILI	pag.	24

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo. I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione*.

ATTREZZATURE DI CANTIERE

Macchinari ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione di lavori edili, stradali, ferroviari e aeroportuali.

BENI AD IMPIEGO MOBILE

Beni non compresi nella definizione di *Attrezzature di cantiere* che, per loro natura, sono semoventi e/o possono essere utilizzati all'aperto ed in luogo diverso dall'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*.

BENI STRUMENTALI

I beni (macchinari, impianti ed apparecchiature) di cui si avvale l'azienda nell'esercizio della propria attività economica, nonché utilizzati da coloro che esercitano le arti e professioni.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazioni chimiche che si autopropaga con elevata velocità.

FENOMENO ELETTRICO

Azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIA

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO

L'impossessarsi di beni altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

INCENDIO

Combustione con fiamma di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO

L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

MODULO DI POLIZZA

Documento che riporta i dati anagrafici del *Contraente* e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del *Contraente*, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle *Parti* (Mod. 5348 INC).

PARTI

Il *Contraente* e Reale Mutua.

REGOLA PROPORZIONALE

Nelle assicurazioni a *valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascun bene indicato nel modulo di polizza deve corrispondere, in ogni momento, al valore effettivo del bene stesso.

Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del *sinistro* risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, escluso l'effetto del gelo e del colpo d'ariete.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

VALORE ALLO STATO D'USO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE A NUOVO

Il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati"; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

DEFINIZIONI RELATIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

COSE

Gli oggetti materiali e gli animali.

MASSIMALE

La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

TERZI

Sono considerati *terzi* tutti i soggetti, salvo quelli esplicitati al punto 3.4 "Persone non considerate *terzi*".



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

CONDIZIONI GENERALI

1.1 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

Reale Mutua ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e il *Contraente* e *l'Assicurato* hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

1.2 DIMINUZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, Reale Mutua è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio, il *Contraente* deve dare comunicazione a Reale Mutua mediante raccomandata AR o PEC. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'articolo 1898 del Codice Civile.

1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

1.4 CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione cessa al momento del riscatto dei beni assicurati da parte del *Contraente* o a quello della risoluzione o cessazione del contratto di leasing per qualsiasi motivo e in ogni caso termina alle ore 24 del giorno indicato nel *modulo di polizza*.

1.5 RECESSO DAL CONTRATTO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, Reale Mutua o il *Contraente* – qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del codice del consumo (D. Lgs 206|2005) - possono recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni.

Qualora tale facoltà sia esercitata da Reale Mutua, la stessa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte e delle spese amministrative per l'emissione della polizza, relativa al periodo di rischio non corso.

1.6 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

1.7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

1.8 PAGAMENTO PREMIO

Fermo quanto stabilito al secondo comma dell'Art. 1901 del Codice Civile si conviene di prorogare a 30 giorni i termini di pagamento del premio.

1.9 CODICE ATTIVITÀ

Il *Contraente* ai fini della operatività dell'*assicurazione* dichiara che l'attività esercitata o la tipologia dei beni corrispondono alla descrizione specifica indicata nel *modulo di polizza*, prevista genericamente dal codice riportato nell'elenco in calce alle presenti Condizioni di *assicurazione*.

1.10 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

SEZIONE DANNI AI BENI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza l'Assicurato, durante il periodo di efficacia della polizza, dei danni materiali e diretti causati ai *beni strumentali* descritti nel *modulo di polizza*, in seguito chiamati beni, presi in locazione dal *Contraente*, da un qualunque evento non espressamente escluso.

Gli eventi previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

B Reale Mutua rimborsa le spese documentate:

▪ nei limiti delle somme assicurate:

1 per riparare i danni arrecati ai beni assicurati:

– per ordine delle Autorità;

– dal *Contraente* o dall'*Assicurato* o da *terzi*, per suo ordine o nel suo interesse, purché fatte in modo ragionevole;

allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze degli eventi tutti prestati;

2 per riparazioni provvisorie a seguito di *sinistro* indennizzabile, sempreché tali riparazioni costituiscano parte di quelle definitive e non ne aumentino il costo complessivo;

▪ in eccedenza alle somme assicurate:

3 per maggiori costi per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del *sinistro*;

4 per maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità, comprese linee aeree regolari, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dal *Contraente* o dall'*Assicurato* in relazione a un *sinistro* indennizzabile.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti al punto 2.12.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

2.2 VALORE DEI BENI ASSICURATI

La somma assicurata per ciascun bene o gruppo di beni deve essere uguale:

- nel caso di locazione di beni nuovi al *valore a nuovo* al momento della stipulazione del contratto di leasing, ossia al valore rilevato dalla fattura d'acquisto del bene.
- nel caso di locazione di beni usati e/o revisionati al valore rilevato dalla fattura d'acquisto del bene.

2.3 RISCHI ESCLUSI, SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel modulo di polizza la Condizione Facoltativa A "Guasti meccanici", i danni causati da guasti meccanici.

2.4 RISCHI ESCLUSI

Reale Mutua non indennizza i danni:

a verificatisi in occasione di:

- 1 atti di guerra, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;**
- 2 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- 3 eruzioni vulcaniche, maremoto;**
- 4 gelo;**
- 5 franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, bradisismo;**
- 6 variazione delle falde freatiche;**
- 7 mareggiate e penetrazioni di acqua marina, eccesso di marea (acqua alta);**
- 8 inquinamento e/o contaminazione ambientale;**
- 9 trasporto e/o trasferimento, relative operazioni di carico e scarico, dei beni assicurati al di fuori dell'ubicazione indicata nel modulo di polizza;**
- 10 montaggi, smontaggi e collaudi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione; a meno che il *Contraente* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con detti eventi;**

b causati da o dovuti a:

- 1 frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, destrezza;**
 - 2 deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, incrostazione, contaminazione ed ossidazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali e/o vegetali in genere, infiltrazione, alterazioni di colore, cambio di qualità, mescolanza;**
- semprechè non siano causa di altri danni non specificatamente esclusi. In tale caso Reale Mutua indennizza solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;**
- 3 sospensione e/o interruzione di fornitura di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso, che abbia colpito i beni assicurati;**
 - 4 dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità limitata;**
 - 5 ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, conduzione, riparazione, demolizione, ricostruzione di macchinari;**
 - 6 danni indiretti da qualsiasi causa originati, salvo i maggiori costi assicurati al punto 2.1 B 3 e 4;**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

- 7 difetti noti al *Contraente* o all'*Assicurato*, loro Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della *polizza*;
- 8 eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore dei beni assicurati;
- 9 inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore dei beni assicurati.

Reale Mutua non indennizza altresì i danni:

- 1 di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
- 2 conseguenti a virus informatici;
- 3 derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (salvo quelli conseguenti ai beni assicurati e derivanti da *incendio, esplosione, implosione, scoppio*);
- 4 di *fenomeno elettrico* alle *apparecchiature elettroniche* verificatisi senza concorso di cause esterne;
- 5 a tubi, valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a *sinistri* indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati.

Reale Mutua non indennizza altresì i costi:

- 1 inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti;
- 2 di intervento o di sostituzione di componenti sostenuti per controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, aggiornamento tecnologico del bene.

2.5 BENI ESCLUSI, SALVO OPERATIVITÀ DELLA CONDIZIONE FACOLTATIVA

Reale Mutua non indennizza, qualora non sia stata esplicitamente richiamata nel *modulo di polizza* la relativa Condizione Facoltativa, i danni ad *attrezzature di cantiere* (assicurabili con la Condizione Facoltativa B).

2.6 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Reale Mutua non indennizza:

- a i beni adibiti ad uso personale o per scopi non professionali;
- b i natanti ed i beni su di essi installati;
- c gli aeromobili ed i beni su di essi installati;
- d gli autoveicoli ed i mezzi di trasporto targati;
- e i containers;
- f le *apparecchiature elettroniche* per i quali siano trascorsi più di dieci anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- g i telefoni cellulari e gli smartphones.

2.7 UBICAZIONE DEI BENI ASSICURATI

I beni assicurati si intendono garantiti all'interno dei fabbricati (salvo i serbatoi e gli impianti fissi all'aperto per natura e destinazione) presso l'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*.

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni ad impiego mobile* anche all'esterno dell'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*, nonché durante il trasporto con le relative operazioni di carico e scarico e durante il loro utilizzo nel mondo intero.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

2.8 BUONA FEDE

A parziale deroga degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile si conviene che le circostanze considerate influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza, le dichiarazioni del *Contraente*, le tolleranze. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese dal *Contraente* all'atto della stipulazione della polizza, così come la mancata comunicazione di mutamenti aggravanti il rischio, non comporteranno, agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, decadenza dal diritto d'*indennizzo* né riduzione dello stesso, **semprechè tali circostanze non investano le caratteristiche durevoli ed essenziali del rischio medesimo e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

Reale Mutua ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

2.9 CONTIGUITÀ E VICINANZA

Il *Contraente* è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o nelle vicinanze dei beni assicurati esistono circostanze capaci di aggravare il rischio.

2.10 DELIMITAZIONI DI GARANZIA

A **Relativamente ai danni materiali e diretti derivati dal Furto dei beni assicurati, Reale Mutua indennizza l'Assicurato a condizione che l'autore del Furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:**

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a mezzi di chiusura operanti.

La garanzia è prestata nel presupposto che i beni assicurati siano riposti all'interno di fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:

- a** pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, cemento armato e non;
- b** tetto in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari, o in vetrocemento armato totalmente fisso, qualora la linea di gronda sia di altezza inferiore a 4 mt dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale);
- c** tutte le aperture verso l'esterno - situate a meno di 4 mt. dal suolo o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) - difese, per tutta la loro estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro; nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso all'interno dei fabbricati.

Reale Mutua non indennizza i danni da Furto:

- 1 commessi o agevolati con colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;**
- 2 resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto c;**
- 3 avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i fabbricati contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.**
- 4 verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse,**



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;

5 verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi.

B Relativamente ai danni materiali e diretti verificatisi in occasione di Eventi socio-politici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi di *terzi*, compresi atti vandalici e sabotaggio, Reale Mutua non indennizza:

- i danni, le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti (salvo i soli danni da incendio, *esplosione*, *implosione*, *scoppio*) avvenuti a seguito di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, qualora la stessa si protrasse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi, anche se verificatisi durante il suddetto periodo;
- i danni di inondazione, alluvione, allagamento e frana.

C Relativamente ai danni materiali e diretti verificatisi in conseguenza di **Terrorismo**, intendendosi per tale qualsiasi atto, ivi compreso l'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per sé o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici, etnici inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere e provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa per i predetti scopi, **Reale Mutua non indennizza i danni:**

- di contaminazione da sostanze chimiche e biologiche;
- di inondazione, alluvione, allagamento e frane;
- di contaminazione da virus informatici di qualsiasi tipo.

D Ai fini delle garanzie Eventi socio-politici e Terrorismo non sono comunque considerati *terzi*:

- il coniuge, i genitori, i figli del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti che precedono, quando il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia una persona fisica.

E Relativamente ai danni materiali e diretti causati da **Eventi atmosferici**, cioè i danni causati da vento, pioggia, grandine, neve ai beni assicurati, si intendono compresi in garanzia i danni all'interno del fabbricato in conseguenza alla violenza degli eventi atmosferici che ha, contestualmente alla medesima provocato rotture, brecce e lesioni al tetto, alle pareti o ai serramenti, tale da essere riscontrata su una pluralità di beni assicurati e non.

Reale Mutua non indennizza i beni posti:

- in baracche e/o costruzioni in legno o plastica;
- in capannoni pressostatici;
- in tendo-tensostrutture;
- in fabbricati aperti da uno o più lati e sotto tettoie;
- all'aperto.

F Relativamente ai danni materiali e diretti causati da Sovraccarico neve, Reale Mutua non indennizza i danni ai beni assicurati qualora siano riposti all'interno di fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione.

G Relativamente ai danni materiali e diretti subiti per effetto di Inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da Terremoto, Reale Mutua non indennizza i danni:

a causati da umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

b ai beni all'aperto;

c alle centrali idroelettriche, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.

Si intendono compresi in garanzia i danni verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio.

H Relativamente ai danni materiali e diretti cagionati da Terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, **Reale Mutua non indennizza i danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati.**

Ai fini della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

I Relativamente ai danni ai beni ad impiego mobile:

- **la garanzia Furto**, nella fase di trasporto su veicoli, **opera a condizione che, durante qualsiasi sosta o fermata che comporti la momentanea assenza dell'autista o di persona di sua fiducia, siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del veicolo.**
- **Reale Mutua non indennizza i danni di Furto commesso senza effrazione dei mezzi di chiusura salvo il caso di Furto o irreperibilità dei beni in seguito a incidente stradale.**

L Relativamente ai soli ospedali e case di cura, a parziale deroga del punto 2.4 a 2 "Rischi esclusi", Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati dagli eventi garantiti in polizza anche se originati od aggravati da sorgenti radioattive.

2.11 RECESSO PER "EVENTI SOCIO-POLITICI", "TERRORISMO", "SOVRACCARICO NEVE", "INONDAZIONE, ALLUVIONE, ALLAGAMENTO" E "TERREMOTO"

- **Relativamente ai danni materiali e diretti conseguenti a Eventi socio-politici, ed a quelli verificatisi in occasione di Terrorismo, Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalle singole garanzie mediante preavviso di giorni 30 (trenta), diminuiti a giorni 7 (sette) per terrorismo, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o PEC.**

La riscossione dei premi venuti a scadenza o altro atto di Reale Mutua, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa al Contraente la parte di premio netto da conteggiarsi sulla base del 2% del premio netto di Sezione per singola garanzia e per il periodo di rischio non corso.

- **Relativamente ai danni materiali e diretti causati da Sovraccarico neve, Inondazione, alluvione, allagamento, Terremoto, sebbene il presente contratto sia stipulato per la durata di più anni, Reale Mutua ha la facoltà, al termine di ogni anno a partire dalla prima scadenza dell'annualità assicurativa, di recedere dalle singole garanzie mediante preavviso di giorni 30 (trenta), da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o PEC.**

In tal caso il premio annuale per singola garanzia è pari al 2% del premio annuale di sezione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE

(operanti sui beni assicurati solo se esplicitamente richiamate nel *modulo di polizza e*, per le sole condizioni A e B, ferma l'efficacia del punto 2.4 "Rischi esclusi". Per le presenti condizioni possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 2.12.)

A Guasti meccanici

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati da o dovuti a guasti meccanici.

Reale Mutua non indennizza i danni a:

- beni per i quali siano trascorsi più di cinque anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
- utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile, catalizzatori, filtri, fluidi in genere fatta eccezione per l'olio dei trasformatori, interruttori, sistemi ed *apparecchiature elettroniche* per elaborazione dati, elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario od impianto;
- mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto;
- beni usati o revisionati al momento dell'inizio della locazione.

B Attrezzature di cantiere

Reale Mutua indennizza i danni materiali e diretti causati ad *attrezzature di cantiere* presso l'ubicazione indicata nel *modulo di polizza*, anche all'aperto e durante il loro impiego **entro il territorio dell'Unione Europea**.

A parziale deroga del punto 2.4 "Rischi Esclusi", Reale Mutua indennizza altresì i danni verificatisi in occasione di:

- eruzioni vulcaniche, gelo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, mareggiate, trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico;
- operazioni di montaggio e smontaggio effettuate nel luogo di impiego.

A parziale deroga del punto 2.6 b) "Beni esclusi dall'assicurazione", Reale Mutua indennizza i danni ad *attrezzature di cantiere* su natanti operanti in acque interne o limitrofe alle coste. **Si intendono esclusi i danni conseguenti a sommersioni o affondamenti del natante stesso.**

A parziale deroga del punto 2.10 "Delimitazioni di garanzia", Reale Mutua indennizza altresì i danni:

- di *furto* perpetrato in deroga alle modalità, tipologie di mezzi di chiusura e caratteristiche dei fabbricati;
- ai beni all'aperto causati da Eventi atmosferici o subiti per effetto di Inondazione, alluvione, allagamento.

Reale Mutua non indennizza i danni:

- causati da guasti meccanici (anche se richiamata la Condizione Facoltativa A) ed elettrici;
- di *furto* avvenuti in occasione di trasporto e/o trasferimento, salvo, durante qualsiasi sosta o fermata che comporti la momentanea assenza dell'autista o di persona di sua fiducia, siano chiusi i vetri e chiuse a chiave tutte le portiere e gli sportelli del bene, se esistenti, e del mezzovettore;
- di sottrazione dei beni avvenuti in concomitanza alla detenzione degli stessi da parte di soggetti che non siano legati da rapporto contrattuale con il *Contraente*. A maggior precisazione, si intende espressamente esclusa dalla garanzia qualsiasi fattispecie riconducibile ai reati di truffa e/o appropriazione indebita.

C Garanzia limitata

A deroga del punto 2.1, Reale Mutua indennizza l'*Assicurato* esclusivamente dei danni materiali e diretti causati da *incendio, esplosione, scoppio, fulmine, caduta di aeromobili, vento, pioggia, grandine, neve, inondazione, alluvione, allagamento, furto e rapina, scioperi, sommosse, tumulti*



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi, terremoto.

A deroga del punto 2.4, Reale Mutua non indennizza i danni:

- a causati da atti di guerra, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governi e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;**
- b causati da esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c causati con dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;**
- d causati da eruzioni vulcaniche;**
- e al bene assicurato nel quale si sia verificato uno *scoppio* se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- f di *fenomeno elettrico* a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata la garanzia;**
- g indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

2.12 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI INDENNIZZO

In caso di *sinistro* il pagamento dell'*indennizzo* verrà effettuato previa detrazione di una *franchigia* del 3% della somma assicurata con il minimo di € 75 ed il massimo di € 500 tranne che per le garanzie sotto riportate alle quali verranno applicate *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 2.1	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
<i>Furto</i> Qualora il <i>furto</i> avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto indicato al punto 2.10 A	20% minimo della <i>franchigia</i> prevista al paragrafo precedente	---
Errata manovra	10% minimo € 250	€ 10.000 per evento e per anno assicurativo
<i>Fenomeno elettrico</i>	10% minimo € 250 massimo € 2.500	€ 10.000 per evento e per anno assicurativo
Eventi atmosferici	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	70% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo
Eventi socio-politici	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	70% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo
Terrorismo	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	50% della somma assicurata col massimo di € 2.500.000 per evento e per anno assicurativo
Sovraccarico Neve	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	50% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo
Inondazione, alluvione, allagamento	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	50% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo
Terremoto	10% minimo € 1.000 massimo € 50.000	50% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo
<i>Beni ad impiego mobile</i> per danni conseguenti a <i>furto, rapina, scippo, eventi socio-politici, terrorismo e caduta accidentale</i>	25% minimo € 500 massimo € 50.000	---
Maggiori costi per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare a discarica idonea i residui del <i>sinistro</i>	---	10% della somma assicurata col massimo di € 25.000 per evento e per anno assicurativo
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto con linee aeree regolari	---	10% della somma assicurata col massimo di € 25.000 per evento e per anno assicurativo



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

CONDIZIONI FACOLTATIVE		SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
A	GUASTI MECCANICI	10% minimo € 500	---
	<i>ATTREZZATURE DI CANTIERE</i>		
	Per danni ad <i>attrezzature di cantiere</i> su natanti	20% minimo € 3.000	50% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo
B	Per danni da <i>furto</i> e per quelli verificatisi in occasione di trasporto e/o trasferimento	20% minimo € 1.500	---
	Per le garanzie errata manovra, socio-politici, terrorismo, terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, alluvioni, inondazioni, cedimento e franamento del terreno e altri eventi naturali ed atmosferici in genere	10% minimo € 1.500	50% della somma assicurata per evento e per anno assicurativo
	Per tutti gli altri danni	10% minimo € 1.500	---



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.1 RISCHIO ASSICURATO

Reale Mutua tiene indenne l'*Assicurato*, nella sua qualità di proprietario dei beni descritti nel *modulo di polizza*, dati in locazione al *Contraente*, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di *risarcimento* (capitale, interessi e spese), per danni a lui imputabili involontariamente cagionati a *terzi*, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a *cose*, in conseguenza di un fatto accidentale provocato dai beni suddetti.

L'*assicurazione* comprende, nei limiti e con le modalità indicati in polizza, i danni:

- arrecati alle *cose* di *terzi* derivanti da incendio, *esplosione* o *scoppio* del bene assicurato;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a *sinistro* risarcibile a termini di polizza.

Per le presenti garanzie possono operare, se previsti, *franchigie, scoperti e limiti di indennizzo* esposti al punto 3.5.

OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

3.2 DOVE ASSICURIAMO

L'*assicurazione* vale per i danni che si verifichino nel mondo intero.

3.3 DELIMITAZIONI

La garanzia di R.C.T. non comprende i danni:

- 1 di cui debba rispondere il *Contraente* in dipendenza dell'uso dei beni descritti nel *modulo di polizza*;
- 2 di cui debba rispondere il produttore dei beni descritti nel *modulo di polizza*;
- 3 di cui debba rispondere l'*Assicurato* (ove ne ricorrano i presupposti) nella sua qualità di produttore, costruttore o fornitore dei beni descritti nel *modulo di polizza*;
- 4 da *furto*;
- 5 relativi ai rischi per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'*assicurazione di Responsabilità Civile*;
- 6 dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'*Assicurato* e/o *Contraente* non derivanti direttamente dalla legge;
- 7 da inquinamento in genere;
- 8 derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 9 derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto.

3.4 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati *terzi* il legale Rappresentante, i Soci a responsabilità illimitata e gli Amministratori dell'*Assicurato* e le persone che si trovino con loro in rapporto di parentela o affinità e con loro conviventi, i propri dipendenti che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio, e le persone che svolgono attività di straordinaria manutenzione.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

3.5 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di *sinistro* Reale Mutua non sarà obbligata a risarcire importi superiori al *massimale* di € 2.600.000 per ogni *sinistro* e anno assicurativo e previa detrazione di una *franchigia* di € 250, tranne che per le garanzie sotto riportate alle quali verranno applicate *franchigie, scoperti e limiti di risarcimento* sotto elencati, salvo se diversamente precisato sul Mod. 5060 VAR.

RISCHIO ASSICURATO punto 3.1	SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO
Danni verificatisi in paesi extraeuropei	10% minimo € 5.200 massimo € 50.000	---
Danni a cose da <i>incendio</i>	10% minimo € 5.200 massimo € 50.000 in caso di danno verificatosi in paesi extraeuropei	€ 300.000 per evento e per anno assicurativo
Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività	10% minimo € 5.200 massimo € 50.000 in caso di danno verificatosi in paesi extraeuropei	€ 100.000 per evento e per anno assicurativo



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LA SEZIONE DANNI AI BENI

4.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e da Reale Mutua. **Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.**

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'*indennizzo* liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

4.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- 1 fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di Reale Mutua secondo quanto previsto dalla legge od ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- 2 darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- 3 fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo relativamente ai reati perseguibili per legge e in ogni caso ove richiesto da Reale Mutua, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta dello stesso e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Reale Mutua;
- 4 conservare le tracce ed i residui del *sinistro* fino al termine della perizia (vale a dire quando viene sottoscritto l'apposito verbale) oppure, se emergono contestazioni, fino a liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- 5 predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, danneggiati o sottratti, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da Reale Mutua o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. Dovrà poi svolgere ogni attività utile al fine di acquisire informazioni in relazione ad eventuali ulteriori garanzie assicurative a tutela dei beni colpiti da *sinistro* al fine di dare applicazione, ove ne esistano i presupposti, all'articolo 1910 del Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Relativamente alle *apparecchiature elettroniche* è tuttavia consentito al *Contraente* o all'*Assicurato* procedere al rimpiazzo, al ripristino o alla ricostruzione dopo averne dato avviso a Reale Mutua nei termini di cui al punto 2. Prima dell'ispezione da parte di un incaricato di Reale Mutua il *Contraente* o l'*Assicurato* può modificare lo stato delle cose, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

4.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette beni non rubati o salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

4.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

1 direttamente da Reale Mutua, o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle *Parti*,

2 fra due Periti nominati uno da Reale Mutua ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

4.5 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

1 indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura, causa e modalità del *sinistro*;

2 verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

3 verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 4.2 "Obblighi in caso di *sinistro*", svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi beni;

4 verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati di cui all'ubicazione del rischio indicata nel *modulo di polizza*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro* secondo i criteri stabiliti al punto 2.2 "Valore dei beni assicurati";

5 procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di indicare lo stato dei ripristini/rimpiazzi laddove sia contrattualmente prevista l'erogazione di un supplemento per *valore a nuovo*.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto 4.4 "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle valutazioni peritali di cui ai punti 4 e 5 che precedono sono obbligatori per le *Parti*, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

4.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che l'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del *sinistro* è ottenuta sulla base dei criteri stabiliti al punto, 2.2 "Valore dei beni assicurati", la determinazione del danno è determinata dalla spesa necessaria, al momento del *sinistro*, per rimpiazzare a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate, al netto del valore dei residui.

In nessun caso Reale Mutua, fermo quanto previsto al punto 4.10 "Limite d'indennizzo" è tenuta ad



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

indennizzare, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo valore allo stato d'uso.

Qualora il rimpiazzo o la riparazione non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, l'ammontare del danno viene determinato allo stato d'uso, deducendo dai valori a nuovo stimati il deprezzamento stabilito.

La deduzione dal *valore a nuovo* di tale deprezzamento determina l'*indennizzo* spettante prima dell'avvenuto rimpiazzo o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il *valore a nuovo* ed il *valore allo stato d'uso* verrà effettuato a rimpiazzo o riparazione avvenute.

Resta convenuto che se le singole somme assicurate per bene risultano, al momento del *sinistro*, uguali o inferiori al *valore allo stato d'uso*, ai fini dell'applicazione della *regola proporzionale* di cui al punto 4.7 "*Assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale*" si prenderà come riferimento il suddetto *valore allo stato d'uso*.

Sono esclusi dall'*indennizzo* i costi di eventuali revisioni o modifiche dei beni colpiti dal *sinistro*.

Dall'*indennizzo* calcolato come sopra indicato sono detratte le *franchigie* fissate in *polizza*.

A parziale deroga di quanto sopra:

- a** relativamente ai beni già usati o revisionati al momento dell'inizio della locazione:
 - si stima sempre il valore del bene danneggiato al momento del *sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa deducendo il valore ricavabile dai residui;
- b** relativamente alle *apparecchiature elettroniche* in caso di danno non riparabile:
 - nel caso in cui il bene sia stato costruito da non più di 5 anni dalla data del *sinistro*, si stima il *valore a nuovo* del bene danneggiato e si deduce il valore dei residui convenendo che qualora non sia possibile reperire sul mercato beni alternativi equivalenti per qualità, rendimento e caratteristiche, non costituirà miglioria il rimpiazzo del bene con altro analogo ma di rendimento immediatamente superiore;
 - nel caso invece il bene sia stato costruito tra il 6° ed il 10° anno dalla data del *sinistro*, oltre a quanto previsto dal precedente capoverso si darà luogo all'applicazione di una riduzione del 10% dell'ammontare del danno così calcolato per ogni anno successivo al quinto;
 - nel caso invece il bene sia stato costruito da oltre 10 anni dalla data del *sinistro*, lo stesso bene dovrà considerarsi non oggetto della presente garanzia.

4.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di uno o più beni, presi ciascuno separatamente, superano al momento del *sinistro* di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*Assicurato* sopporta, per ciascuna partita assicurata, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

4.8 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che risulti dovuto in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000. L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo e non prima che venga redatto tra le *Parti* un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta la documentazione richiesta.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore a € 150.000. La determinazione dell'anticipo dovrà essere effettuata in base al *valore allo stato d'uso*.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'*indennizzo* relativo al valore che i beni avevano al momento del *sinistro* l'*Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

4.9 OPERAZIONI PERITALI

In caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

4.10 LIMITE DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, **per nessun titolo Reale Mutua potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.**

4.11 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione Reale Mutua provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il caso previsto al punto 2.4 b 4 "Rischi esclusi".

4.12 RECUPERO DEI BENI RUBATI

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto od in parte, **l'Assicurato deve darne avviso a Reale Mutua** appena ne ha avuto notizia. I beni recuperati divengono di proprietà di Reale Mutua, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Reale Mutua l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i beni medesimi. Se invece Reale Mutua ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso da Reale Mutua per gli stessi, o di farli vendere; in questo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi 60 giorni dalla data di avviso del *sinistro*, Reale Mutua indennizza i danni subiti dagli stessi in conseguenza del *sinistro*.

4.13 RINUNCIA RIVALSA

Reale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato o il *Contraente* devono rispondere a norma di legge;
- le società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti e i fornitori;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

4.14 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* il *Contraente* deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure a Reale Mutua entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al *risarcimento* (art. 1915 Codice Civile).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente /Assicurato*.

4.15 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

Reale Mutua assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, Reale Mutua, a richiesta dell'*Assicurato*, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Le spese sostenute per resistere all'azione giudiziaria promossa contro l'*Assicurato* sono a carico di Reale Mutua entro il limite di un importo pari al quarto del *massimale* stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *massimale*, le spese verranno ripartite tra Reale Mutua ed *Assicurato* in proporzione del rispettivo interesse.

Reale Mutua non riconosce le spese sostenute dall'*Assicurato* per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

4.16 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* è responsabile verso Reale Mutua di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto 4.14 "Obblighi in caso di *sinistro*".

Ove risulti che il *Contraente* abbia agito in connivenza con il danneggiato o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti contrattuali.

4.17 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se dalle stime fatte risulta che i valori di uno o più beni, presi ciascuno separatamente, superano al momento del *sinistro* di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate, l'*Assicurato* sopporta, per ciascuna partita assicurata, la parte proporzionale del danno per l'eccedenza del predetto 10%.

ATTIVITÀ ASSICURABILI

CODICE ATTIVITÀ	SETTORE MERCEOLOGICO TIPOLOGIA DEI BENI	DESCRIZIONE (a titolo esemplificativo)
		Produzione, lavorazione, commercio e deposito dei seguenti prodotti:
1	ALIMENTAZIONE	Bevande, farine e paste alimentari, zuccheri e dolci, conserve alimentari, alimenti per animali, oli, grassi-latte e derivati-carni, alimentari diversi
2	METALLO	Metallurgia, metalmeccanica, elettromeccanica, meccanica di precisione, veicoli e natanti, elettrodomestici, oggetti e mobili di metallo
3	LEGNO	Palchetti, compensati, paniforti, oggetti e mobili di legno, strumenti musicali
4	CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMA	Carta, grafica, pellami, oggetti di materia plastica e gomma, bottoni, dischi, occhiali, scope, spazzole, pennelli, ombrelli
5	PIETRE, LEGANTI, TERRECOTTE, VETRI	Terre e pietre, leganti, manufatti per l'edilizia, vetri
6	TESSILI E ABBIGLIAMENTO	Fibre artificiali e sintetiche, fibre naturali esclusa lana, fibre di lana, preparazione filati e fiocco, tessuti, cordaggi, garze, reti, tappeti, abbigliamento
7	CHIMICA	Colori-coloranti-inchiostri-vernici, prodotti per l'agricoltura, profumi-cosmetici-farmaceutici-elettrochimica, prodotti chimici inorganici, gelatine-adesivi-resine naturali, prodotti chimici organici
		Relativi a:
8	CIVILE	Uffici e studi professionali, chiese, musei, alberghi, istituti di cura, ospedali, scuole, palestre
		Tipologie di beni:
9	ATTREZZATURA DI CANTIERE 1	Baraccamenti di cantiere, attrezzature per la preparazione di conglomerati e calcestruzzo (sili, dosatori, impastatori, nastri trasportatori), attrezzature per strutture ausiliarie e servizi (casseforme, ponteggi, compressori, trasformatori, gruppi elettrogeni, pompe)
10	ATTREZZATURA DI CANTIERE 2	Macchinari o attrezzature per il sollevamento e la perforazione (gru a torre, battipali, trivelle, sollevatori telescopici, piattaforme aeree), macchinari per la costruzione di strade e posa tubazioni (rulli compressori, compattatori, pavimentatrici, posatubi), ponteggi mobili installati su autocarro
11	ATTREZZATURA DI CANTIERE 3	Macchine movimento terra (escavatori, terne, mini escavatori, motolivellatrici, dumper, ruspe) e macchinari per lavori ferroviari e aeroportuali (livellatrici, rinalzatrici, profilatrici), attrezzature su natanti.





**BUONGIORNO
— REALE —
800-320320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongiorno reale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



**REALE
MUTUA**
PARTE DEL TUO MONDO.

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9805 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritta al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.